

SACE S.p.A.

STATUTO

Titolo I

Denominazione, Sede e durata

Art. 1

1. La società per azioni denominata "SACE S.p.A." è disciplinata dal presente Statuto.
2. La Società, già denominata "SACE S.p.A. – Servizi Assicurativi del Commercio Estero", deriva dalla trasformazione dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), disposta dall'art. 6 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326.

Art. 2

1. La Società ha sede in Roma.
2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire o sopprimere, nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, filiali e succursali.

Art. 3

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100, salvo proroghe deliberate dall'Assemblea straordinaria degli azionisti.

Titolo II

Oggetto della Società

Art. 4

1. La Società ha per oggetto l'assicurazione, la riassicurazione, la coassicurazione e la garanzia dei rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio, nonché dei rischi a questi complementari, ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali e le società a questi collegate o da questi controllate, anche estere, nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana.
2. La Società ha inoltre per oggetto il rilascio, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina comunitaria, di garanzie e coperture assicurative per imprese estere in relazione ad operazioni che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione dei processi produttivi e occupazionali in Italia.
3. Le garanzie e le coperture assicurative possono essere rilasciate nelle modalità e forme proprie dei mercati in cui la Società opera per il rischio di mancato rimborso di finanziamenti, comunque denominati ed effettuati, relativi alle attività di cui al primo e secondo comma.
4. Le garanzie e le coperture assicurative possono essere rilasciate anche a banche nazionali, nonché a banche estere od operatori finanziari italiani o esteri quando rispettino

adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, per crediti concessi sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle attività di cui al comma 1 e 2 del presente articolo nonché di quelle connesse o strumentali.

5. La Società può acquisire partecipazioni in società italiane ed estere direttamente strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e di garanzia o per consentire un più efficace recupero degli indennizzi erogati, concordando con la Società italiana per le imprese all'estero (Simest S.p.A.) l'esercizio coordinato di tale attività.

5bis. La Società esercita inoltre le ulteriori attività, anche domestiche, ad essa attribuite da norme di legge e relativi provvedimenti di attuazione; nonché ogni altra attività connessa o strumentale al progresso e consolidamento dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e dei suoi operatori.

6. La Società può concludere accordi di riassicurazione e coassicurazione con enti o imprese italiani autorizzati, con enti o imprese esteri o con organismi internazionali, nonché stipulare contratti di copertura del rischio assicurativo, a condizioni di mercato, con primari operatori del settore.

7. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società può compiere tutti gli atti ed effettuare tutte le operazioni che risulteranno necessarie, utili, strumentali o comunque connesse. È in ogni caso precluso lo svolgimento dell'attività bancaria e creditizia, della raccolta di risparmio tra il pubblico e dei servizi di investimento sotto ogni forma.

Art. 5

1. Gli impegni assunti nello svolgimento dell'attività assicurativa, riassicurativa, coassicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla disciplina dell'Unione Europea come definiti nel precedente articolo 4, commi 1, 2, 3, 4 e 6, beneficiano della garanzia dello Stato in base alla normativa vigente. Le attività che beneficiano della garanzia dello Stato sono soggette alle delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'art. 8, comma 1, e dell'art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143 e successive modificazioni.

2. L'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti di mercato dalla disciplina dell'Unione Europea non beneficia della garanzia dello Stato ed è soggetta alla normativa in materia di assicurazioni private. L'attività così definita è svolta dalla Società a proprio rischio con contabilità separata o con la costituzione di un'apposita società con i limiti stabiliti dall'art. 6, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Titolo III

Capitale, azioni, obbligazioni

Art. 6

1. Il capitale sociale è di euro 3.730.323.610,00 (tremiliardi settecentotrentamiliardi trecentoventitremila seicentodieci/00) ed è suddiviso in n. 1.053.428 (un milione cinquantatremila quattrocentoventotto) azioni senza valore nominale.

2. Le azioni sono nominative e indivisibili e danno diritto ad un voto ciascuna.
3. La qualità di azionista comporta l'osservanza delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese in sua conformità dai competenti organi sociali.
4. Salvo quanto indicato dall'art. 6, comma 19, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Assemblea può deliberare la destinazione di patrimoni ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447*bis* del codice civile.

Art. 7

1. L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale, fissandone termini, condizioni e modalità.
2. L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale ai sensi dell'art. 2349 del codice civile.
3. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte.
4. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrono gli interessi al saggio di interesse legale vigente.

Art. 8

L'Assemblea in sede straordinaria può deliberare, a norma e con le modalità di legge, l'emissione di obbligazioni, anche convertibili, e l'emissione degli altri strumenti finanziari assoggettati alla disciplina delle obbligazioni.

Titolo IV Assemblea

Art. 9

1. L'Assemblea legalmente convocata e costituita rappresenta la generalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti gli azionisti, compresi gli assenti e i dissenzienti.
2. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dagli amministratori mediante avviso comunicato ai soci con ogni mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea e può essere tenuta, nei modi e nelle forme di legge, presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio italiano, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati i principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento tra i soci e che: a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di effettuare le attività previste dalla normativa applicabile e dal presente Statuto; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti; d) vengano indicate nell'avviso di

convocazione le modalità di accesso al collegamento audio-video, anche facendo riferimento ad una successiva comunicazione; e) presso il luogo indicato nell'avviso di convocazione si trovi il soggetto verbalizzante ovvero anche il Presidente se il verbale è redatto da un notaio.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni in caso di obbligo alla redazione del bilancio consolidato. In quest'ultimo caso il Consiglio di Amministrazione segnala nella relazione di cui all'art. 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

Art. 10

1. Ogni azionista che ha il diritto di intervenire nelle Assemblee può farsi rappresentare mediante delega scritta anche da terzi non soci. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità delle singole deleghe e, in genere, il diritto di intervento nell'Assemblea.

2. Ogni azionista che ha il diritto di intervenire nelle Assemblee può esercitarlo per corrispondenza, per audioconferenza o per videoconferenza. In questi ultimi due casi sono assicurati, dandone atto nel verbale, l'identificabilità dei partecipanti e il diritto degli stessi di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alle votazioni.

3. In caso di Assemblea tenuta ai sensi dell'articolo 2366, comma 4, del codice civile, i componenti degli organi amministrativi e di controllo e gli azionisti possono partecipare anche per audioconferenza o per videoconferenza. In questi ultimi due casi sono assicurati, dandone atto nel verbale, l'identificabilità dei partecipanti ed il diritto degli stessi di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti, di ricevere e trasmettere documenti.

Art. 11

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in assenza dal Vicepresidente; in assenza dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

2. L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, salvo il caso in cui il verbale debba essere redatto da un notaio.

Art. 12

1. L'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti di sua competenza ai sensi delle norme in vigore e del presente Statuto.

2. Le deliberazioni delle Assemblee sono prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi.

3. I verbali delle Assemblee ordinarie sono sottoscritti dal presidente dell'Assemblea e dal segretario. I verbali delle Assemblee straordinarie sono redatti da un notaio.

Titolo V

Presidente e Consiglio di Amministrazione

Art. 13

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, di cui almeno due quinti del totale appartenenti al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numeri frazionari, all'unità superiore, inclusi il Presidente e il Vicepresidente; quest'ultimo al solo fine di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza avere diritto a compensi aggiuntivi. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili.

2. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea, che ne definisce anche il compenso. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti del Consiglio di Amministrazione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, in modo da garantire la presenza di almeno due quinti dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato.

3.1 L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati il cui difetto determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

3.2 Gli amministratori devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di: a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero, b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero, c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

3.3 Gli amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, c.c., attribuzioni gestionali proprie del Consiglio di Amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori Consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate. Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori Consigli in società per azioni.

3.4 Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore, l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:

- a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
- c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
- d) dall'art. 51, comma 3bis, del codice di procedura penale nonché dall'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, lettere a), b), c) e d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza.

Il Consiglio di Amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al terzo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate.

Nel caso in cui la verifica sia positiva, l'amministratore decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il Consiglio di Amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'Assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'amministratore medesimo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della società alla permanenza della stessa. Se la verifica da parte del Consiglio di Amministrazione è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'Assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'Assemblea non approvi la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, l'amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, l'amministratore Delegato che sia sottoposto:

- a) ad una pena detentiva o
- b) ad una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione, decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalla carica di amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli.

Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'amministratore Delegato sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile,

qualora tale misura sia ritenuta da parte del Consiglio di Amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.

Agli effetti del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

4. Il Presidente, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto, ha la rappresentanza della Società; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori.

5. Di regola la convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata ventiquattro ore prima della riunione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente, ovvero - nel caso in cui esso non sia nominato, assente o impedito - dall'amministratore con la maggiore anzianità di carica e, a parità di anzianità di carica, dall'amministratore anagraficamente più anziano.

6. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società, salvo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto.

7. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ad un Amministratore delegato deleghe in ordine alla gestione dell'impresa e può attribuire al Presidente deleghe operative su specifiche materie. Il Consiglio, può altresì conferire deleghe per singoli atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi. Solo all'Amministratore delegato, e al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui sopra, possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile. L'Amministratore delegato ha la rappresentanza della Società, ivi incluso il potere di firma sociale nei confronti di terzi, nei limiti delle competenze delegate.

8. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, con cadenza almeno trimestrale, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione; nel rispetto dei modi e delle forme di legge le riunioni possono essere tenute, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano assicurati, dandone atto nel verbale, l'identificabilità dei partecipanti e il diritto degli stessi di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alle votazioni. In ogni caso presso il luogo indicato nell'avviso di convocazione si troverà il soggetto verbalizzante, ovvero anche il Presidente se il verbale è redatto da un notaio. Il segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se partecipa la maggioranza degli Amministratori in carica. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto indicato dal presente Statuto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati dal presidente della

seduta e dal segretario. Dei verbali possono essere rilasciate copie ed estratti ai sensi di legge.

10.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-*bis* del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria (d.lgs. n. 58 del 1998 e successive modificazioni).

10.2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori.

10.3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali.

10.4. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa.

10.5. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

10.6. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.

10.7. Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

10.8. L'Amministratore delegato e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e/o al bilancio consolidato: a) l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure, di cui al paragrafo 6, nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento; b) la conformità della rendicontazione di sostenibilità agli *standard* di rendicontazione previsti dalla normativa applicabile.

11. Il Consiglio di Amministrazione può, su proposta dell'Amministratore delegato, nominare un Direttore Generale, definendo all'atto della nomina i poteri ed il compenso. Il Direttore Generale dovrà possedere i requisiti previsti per la carica di amministratore.

12. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre istituire al proprio interno Comitati con funzioni istruttorie, propositive e consultive, determinandone con appositi regolamenti la composizione, le competenze, le modalità di funzionamento, gli obiettivi, le responsabilità ed i relativi compensi.

13. Il Responsabile della funzione di controllo interno riferisce al Consiglio di Amministrazione ovvero ad apposito Comitato eventualmente costituito all'interno dello stesso.

Titolo VI Collegio Sindacale

Art. 14

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi, di cui almeno uno appartenente al genere meno rappresentato, e da due sindaci supplenti, di genere diverso.
2. I sindaci sono nominati dall'Assemblea in osservanza dell'art. 2397 del codice civile, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; l'Assemblea provvede alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
3. Le riunioni del Collegio Sindacale si svolgono nella sede sociale o anche per audioconferenza o per videoconferenza. In questi ultimi due casi sono assicurati, dandone atto nel verbale, l'identificabilità dei partecipanti e il diritto degli stessi di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alle votazioni.
4. Il compenso al Presidente del Collegio Sindacale e ai sindaci effettivi è deliberato dall'assemblea ordinaria. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti del Collegio Sindacale.

Titolo VII Bilancio e utili

Art. 15

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede in conformità alle prescrizioni di legge alla formazione del bilancio sociale.
3. In caso di gestione con contabilità separata dell'attività di cui all'art. 5, comma 2, del presente Statuto, l'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno e il Consiglio di Amministrazione provvede alle opportune forme di evidenza contabile.
4. Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, sino al raggiungimento del quinto del capitale, sono destinati secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo, nel rispetto delle previsioni di legge. La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione a ciò abilitata ed iscritta nell'apposito Registro istituito ai sensi di legge.

Titolo VIII
Scioglimento e liquidazione della Società

Art. 16

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

Titolo IX
Disposizioni Generali e Finali

Art. 17

1. Salvo quanto espressamente indicato dall'art. 6 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, e dal presente Statuto, valgono le norme del codice civile.
2. La Società succede nei rapporti attivi e passivi e nei diritti e obblighi dell'Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero, Ente Pubblico Economico istituito con decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143.